

COMUNE DI BRESSO
Provincia di Milano

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale
(IUC) :**

TASSA SUI RIFIUTI (T.A.R.I)

INTEGRATO E MODIFICATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 29.01.2018

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.22 del 27.05.2014**

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento, finalità ed ambito di applicazione</i>	Pag. 3
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 3 -	<i>Definizione di rifiuto ed assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	Pag. 3
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 5 -	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag.4
Art. 6 -	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 5
Art. 7 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	Pag. 6
Art. 8 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni/esenzioni</i>	Pag. 7
Art. 9 -	<i>Esenzioni</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	Pag. 8
Art. 11 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	Pag. 8
Art. 12 -	<i>Utenze domestiche-individuazione del numero degli occupanti</i>	Pag.8
Art. 13 -	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>	Pag. 9
Art. 14 -	<i>Piano Finanziario</i>	Pag. 9
Art. 15 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	Pag. 10
Art. 16 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 10
Art. 17 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 10
Art. 18 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	Pag. 11
Art. 19 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e non domestiche stabilmente attive</i>	Pag. 12-13
Art. 20 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	Pag.14
Art. 21 -	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i>	Pag. 14
Art. 22 -	<i>Altre agevolazioni per volontà del Comune</i>	Pag.14
Art. 23 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	Pag.14
Art. 24 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni</i>	Pag. 14
Art. 25 -	<i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 15
Art. 26 -	<i>Tributo provinciale</i>	Pag.15
Art. 27 -	<i>Riscossione, versamenti ed importi minimi</i>	Pag. 15
Art. 28 -	<i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 16
Art. 29-	<i>Funzionario Responsabile</i>	Pag. 16
Art. 30 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 17
Art. 31 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 18
Art. 32 -	<i>Accertamento con adesione</i>	Pag. 18
Art. 33 -	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 18
Art. 34 -	<i>Importi minimi</i>	Pag. 18
Art. 35 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	Pag. 19
Art. 36 -	<i>Norma di rinvio</i>	Pag. 19
Art. 37 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	Pag. 19

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Bresso dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla Tassa sui Rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della legge n. 147/2013.
3. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Bresso, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo articolo.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 13 del presente Regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, pertinenziali e accessori mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART.3

DEFINIZIONE DI RIFIUTO ED ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel Regolamento Comunale di Igiene Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 20/09/1999 .

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 5, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di

solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse o tra coloro che sono i possessori o i detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento su tali beni immobili.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e solidalmente per le parti comuni di uso esclusivo dei singoli occupanti, fermi restando per questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. **In via esemplificativa, sono considerati tassabili i seguenti locali:**
 - a) tutti i locali in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, etc.) che accessori (anticamera, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, etc.) e così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio quali rimesse, autorimesse, corselli, serre (purché non pertinenze di fondi rustici), vano scale etc.;
 - b) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici;
 - c) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a botteghe e laboratori di artigiani;
 - d) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti all'esercizio di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, pensioni, osterie, bar, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli o posteggi al mercato coperto;
 - e) tutti i locali, principali ed accessori, di uffici commerciali, industriali e simili, di banche, di teatri e cinematografi, di ospedali, di case di cura e simili, di stabilimenti ed opifici industriali, con l'esclusione delle superfici di essi ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si producono, di regola, residui di lavorazione o rifiuti tossici o nocivi;
 - f) tutti i locali principali, secondari ed accessori adibiti a circoli privati, a sale per giochi e da ballo, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
 - g) tutti i locali principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili;
 - h) tutti i locali principali, secondari ed accessori di magazzini e depositi, di autorimesse e di autoservizi, di autotrasporti, di agenzie di viaggi, assicurative, finanziarie, ricevitorie e simili;
 - i) tutti i locali (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, etc.) di collegi, istituti di educazione privati, di associazioni tecnico economiche e di collettività in genere;

- j) tutti i locali, nessuno escluso, di enti pubblici non economici, di musei e biblioteche, di associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva, sindacale, di enti di assistenza, di caserme, stazioni, ecc.

4. **In via esplicativa sono considerate tassabili le seguenti aree:**

- a) le aree, pubbliche o private, adibite a campeggio;
- b) le aree, pubbliche o private, adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, etc.);
- c) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- d) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- e) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- f) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, etc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani.

ART. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

- 1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità quali:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - b) i solai e i sottotetti di altezza inferiore a 150 centimetri;
 - c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma alla sola pratica sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali; sono viceversa soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dalla pratica sportiva, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, aree di sosta e di accesso e simili;
 - d) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - e) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, od oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione (denuncia originaria o di variazione presentata all'Ufficio Tributi);
 - f) aree scoperte pertinentziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, aree a verde, giardini cortili, lastrici solari, balconi verande, terrazze e porticati non chiusi;
 - g) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile non detenute o occupate in via esclusiva;
 - h) aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- i) per gli impianti di distribuzione di carburanti : le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- j) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private facenti parte di ospedali, case di cura e simili, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo Regolamento di Igiene Urbana;
- k) i locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti. Il soggetto produttore di rifiuti speciali è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento, in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

A titolo esemplificativo sono considerate escluse dalla tariffa:

- a) le superfici di insediamenti industriali ed artigianali ove si svolgono le lavorazioni vere e proprie, limitatamente alle porzioni di esse sulle quali le lavorazioni comportano la produzione di rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari ed attrezzature che caratterizzano tali lavorazioni;
 - b) le superfici di insediamenti commerciali e di servizi limitatamente alle porzioni di essi sulle quali si generano rifiuti pericolosi non assimilabili agli urbani e soltanto per la parte occupata dagli impianti, macchinari ed attrezzature che caratterizzano tali produzioni di rifiuti.
2. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione di cui alle lettere precedenti, devono presentare al Comune entro il termine del 1° novembre, una dichiarazione di produzione di rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Tale dichiarazione deve contenere l'indicazione specifica delle superfici interessate, l'indicazione delle tipologie di rifiuti speciali pericolosi, inoltre devono essere prodotte fotocopie del registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi e le ultime fatture pagate alle ditte specializzate allo smaltimento degli stessi. In caso di mancata o tardiva presentazione della suddetta dichiarazione, l'esenzione verrà applicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.
3. Il Comune di Bresso può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dell'esclusione.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

- 1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, esclusi i box, iscritte o iscrिवibili nel Catasto Edilizio Urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138.
- 2. In mancanza della superficie catastale, e solo della stessa, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 8.

ART.8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI -
RIDUZIONI/ESENZIONI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando una detassazione nella parte fissa e nella parte variabile della tariffa nella misura percentuale del 30%.

categoria di attività	% di riduzione
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE	30%
TIPOGRAFIE	30%
LAVORAZIONI METALMECCANICHE	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
GOMMISTI	30%
ALTRE ATTIVITA'	30%

La riduzione di cui al comma precedente, viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione ed a fornire, entro il 1° novembre di ciascun anno, pena l'esclusione dalla riduzione, idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti speciali ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc..)

ART. 9
ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tariffa:
 - gli stabili (e relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamenti, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;
 - i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culto ammessi dalla Stato italiano, limitatamente a quelli in cui si svolgono le funzioni religiose, e le aree accessorie pertinenziali di tali locali.
2. Resta comunque l'obbligo degli interessati di denunciare, entro 60 giorni, l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata.

ART. 10
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente Regolamento ed è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 31 del presente Regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario di cui al successivo art. 13. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 11
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART.12
UTENZE DOMESTICHE - INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI

1. La Tassa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, mentre per i nuclei familiari sorti successivamente alla predetta data si considera il numero di componenti ad inizio dell'utenza. Al fine di determinare i componenti del nucleo familiare si fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per i non residenti è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti del nucleo familiare nei termini previsti per le denunce. Vi è obbligo di denuncia anche per i residenti la cui composizione familiare anagrafica non rispecchia la composizione di fatto. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale conguaglio nel ruolo successivo nel caso di variazioni successivamente intervenute ad eccezione dell'avvenuto decesso dell'intestatario della posizione tributaria. In particolare il numero dei componenti il nucleo familiare per i residenti, ai fini della tassazione, è calcolato a mese, in base alle risultanze anagrafiche.
3. Per nucleo familiare si intendono gli individui componenti la famiglia come risultanti dai certificati anagrafici inclusi eventuali conviventi. Nel caso di soggetti residenti, ma domiciliati o dimoranti altrove (quali anziano collocato in via definitiva in casa di riposo, o di persona con grave handicap ricoverata in struttura sanitaria, o di persona detenuta in casa circondariale, o di minori a seguito di provvedimento del Tribunale dei Minori) la variazione del numero dei componenti il nucleo familiare deve essere richiesta dal contribuente, debitamente documentata

e sarà applicata dalla data del verificarsi dell'evento; nei casi di iscritti all'AIRE, entro e non oltre il trentesimo giorno, debitamente documentata e la relativa riduzione verrà applicata dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione dell'istanza.

4. I non residenti che omettono di presentare la denuncia circa il numero dei componenti del nucleo familiare, verranno inseriti d'ufficio nella categoria relativa a sei e oltre componenti.
5. Per le superfici dei locali pertinenziali successivi alla prima pertinenza delle civili abitazioni si assume il numero convenzionale di un componente, ai fini della tassazione, considerando la sola parte fissa della tariffa. La parte variabile della tariffa viene assunta pari a zero.
6. Per la parte variabile della tariffa, il rapporto di produttività dei rifiuti, specificato in chilogrammi al metro quadrato per ciascuna utenza, da cui ricavare il coefficiente di produttività Kb, fino a quando il Comune non sarà in grado di misurare individualmente la quantità di rifiuti prodotta, si applica mediante il metodo normalizzato, in base alle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

ART. 13

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal Piano Finanziario.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il Piano Finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale o dall'Autorità competente in materia.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 15
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente Regolamento.

ART. 16
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente Regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere distinto dall'importo già versato come utenza domestica.

ART. 17
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno solare del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o, il possesso dei locali o delle aree soggetti al tributo.
2. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
3. L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno del mese successivo a quello in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
4. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, con effetto dal mese successivo, salvo che l'utente dimostri, con idonei elementi di prova, la data di effettiva cessazione.
5. La cessazione sarà applicata e darà seguito all'abbuono e/o all'eventuale rimborso del tributo, solo dopo che il Servizio Tributi abbia verificato le seguenti condizioni:
 - la verifica della cancellazione della residenza anagrafica
 - il recesso e/o risoluzione del contratto di affitto
 - la data del contratto di compravendita immobiliare (rogito notarile).
6. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal 1° giorno del

mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 18.

ART. 18 DICHIARAZIONE TARI

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La denuncia di inizio occupazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni originarie rimangano invariate.
2. Devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite, le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse e quant'altro inerente ad elementi influenti nella determinazione del dovuto, incluse le variazioni del numero occupanti dei nuclei familiari non residenti.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 684, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), la dichiarazione di inizio occupazione, variazione, cessazione dell'occupazione va presentata entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio occupazione, variazione o cessazione dell'occupazione.
4. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione e di cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) numero degli occupanti i locali;
- e) sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- f) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione/cessazione;
- g) nominativo del proprietario del locale;
- h) firma del dichiarante;

Utenze non domestiche

- a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) generalità delle persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione/cessazione degli elementi denunciati.
- f) sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;

- g) nominativo del proprietario dei locali;
 - h) data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.
6. La denuncia di immobile vuoto, ovvero privo di mobili/suppellettili e di utenze, deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, opportunamente documentata (chiusura del contratto di locazione, disdetta delle utenze). L'abbuono della tariffa (sgravio) decorre dal 1° giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della denuncia di vuoto entro 30 giorni, l'abbuono della tariffa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.
 7. Per gli immobili non utilizzati ma per i quali non ricorrono i requisiti dell'immobile vuoto, si assume ai fini della tassazione, il numero convenzionale di 1 occupante per la parte fissa e per la parte variabile. La denuncia di immobile a disposizione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di mancata presentazione della suddetta denuncia entro 30 giorni, l'abbuono della tariffa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della denuncia.
 8. Per la prima applicazione della TARI si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tassa Rifiuti (TARSU), e della TARES, opportunamente integrate con elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Detti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione/variazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole; in entrambi i casi sussiste il diritto del Comune a riscuotere la TARI per l'occupazione dell'immobile anche a seguito del decesso e fino alla data di presentazione. La presentazione della denuncia di cessazione non ha effetto retroattivo.
 10. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta e firmata.
 11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, possono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 19

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE STABILMENTE ATTIVE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) per le unità immobiliari non utilizzate, chiuse e prive di qualsiasi arredo, a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da apposita documentazione attestante l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell'energia elettrica, è applicata una riduzione della tariffa corrispondente al 50% della parte fissa e variabile di essa. La tariffa di riferimento per le abitazioni e i box è la tariffa relativa alle utenze domestiche con 1 occupante. Per le utenze non domestiche la tariffa di riferimento è la tariffa relativa ai magazzini e depositi senza vendita diretta. Il Comune di Bresso potrà in ogni momento richiedere la documentazione che attesti l'assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici.

b) solo per le utenze domestiche che dispongono di un giardino, un orto, un parco, o comunque un luogo all'aperto, esclusi in ogni caso terrazzi e balconi, che provvedono a smaltire in

proprio gli scarti quali: rifiuti di cucina, residui vegetali dell'attività di giardinaggio e orticoltura, mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione che sarà deliberata annualmente in sede di approvazione del piano tariffario e sarà calcolata sulla quota variabile della tariffa, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione congiunta di apposita istanza al Servizio Entrate e al Servizio Ecologia. Con essa il richiedente attesta che verrà praticato il compostaggio domestico con modalità continuative certificando con idonea documentazione (scontrino o fattura) l'acquisto dell' adeguata compostiera ed autorizza, altresì, il Comune ad effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per l'utente di comunicare ai predetti uffici la cessazione dello svolgimento di tale attività.

Detta agevolazione di cui al comma 2 verrà calcolata a consuntivo, con compensazione con la Tassa dovuta per l'anno successivo, ovvero rimborso dell'eventuale eccedenza versata nell'ipotesi di incapienza.

c) per le abitazioni in cui l'occupante o il detentore - e il suo intero nucleo familiare - risulti iscritto dai registri anagrafici all'AIRE per più di sei mesi all'anno, la tariffa è ridotta nella parte variabile nella misura del 70%. Tale riduzione cessa qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo.

d) per le abitazioni con unico occupante, come emerge dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti, la tariffa è ridotta della parte variabile nella misura del 50%.

2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate, ad esclusione del compostaggio, competono a richiesta dell'interessato, con apposita certificazione e decorrono dal mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate, in presenza di provvedimenti giurisdizionali.

3. La Tassa è ridotta, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate, per le utenze non domestiche che non conferiscano al servizio pubblico rifiuti assimilati agli urbani, avvalendosi di altro gestore, sempre che i rifiuti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero. La percentuale di riduzione è pari al 30%. Al fine del calcolo della riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero, attraverso la loro trasformazione in una delle finalità previste dall'allegato C del D. Lgs. n.22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i "formulari di identificazione" di cui all'articolo 193 del D. Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati e datati in arrivo dal destinatario, con indicazione della relativa autorizzazione ad operare il recupero, dei quantitativi prelevati, della tipologia, del periodo, del codice CER e del peso, oltre all'indicazione della necessaria localizzazione dei relativi impianti di destinazione. In ogni caso, è facoltà del Servizio Tributi richiedere comunque copia del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). Qualora si dovessero rilevare delle difformità, tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD tali da comportare una minore riduzione della parte variabile, si provvederà a recuperare la quota della stessa indebitamente riconosciuta, con applicazione di sanzioni ed interessi di legge, se dovuti.

ART. 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'articolo 1, comma 658, della L.27/12/2013, n. 147 e regolamentate nel Piano Finanziario.

ART. 21
RIDUZIONE/ESENZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
ATTIVE

1. La tariffa del tributo per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente è ridotta del 50%, a condizione che:
 - l'utilizzo non superi 26 giorni nel corso dell'anno solare;
 - le condizioni di cui sopra risultino dalla licenza o da altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi.
2. La riduzione tariffaria sopra indicata compete a richiesta dell'interessato e decorre dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla sua applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. La stessa cessa comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la sua fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22
ALTRE AGEVOLAZIONI PER VOLONTA' DEL COMUNE

1. Sono concesse agevolazioni, sotto forma di riduzioni della tariffa del servizio alle categorie o soggetti che il Consiglio Comunale individuerà con apposito atto deliberativo indicando le fonti di finanziamento a copertura dell'importo non introitato per tale scopo.

ART. 23
CUMULO RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una, scelte tra quelle più favorevoli.

ART. 24
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico del bilancio comunale, con istituzione di apposita voce di spesa, definibile dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione finanziaria del triennio successivo a quello di adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.

ART. 25
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'Imposta Municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Per gli operatori occasionali del mercato la tariffa è determinata rapportando a giorno la tariffa della categoria, contenente la voce di corrispondenza d'uso mediante suddivisione per 52, cifra pari al numero convenzionale di mercati annui incluse le tre domeniche di dicembre precedente il Natale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 26
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 27
RISCOSSIONE VERSAMENTI ED IMPORTI MINIMI

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997, la Tassa sui Rifiuti (TARI), è versata direttamente al Comune.
2. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento è effettuato in n. 2 rate , le scadenze saranno stabilite con la delibera di approvazione delle tariffe ed il versamento verrà effettuato mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o qualsiasi altra forma di pagamento indicata dal Comune.
3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli

accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la Tassa sui Rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, in caso di utenze domestiche, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o/e mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.

4. Per le utenze domestiche, il numero dei componenti viene rilevato all'atto dell'elaborazione del ruolo TARI dell'anno d'imposizione.
5. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 10,00. Analogamente non si procede al rimborso e alla notifica di avvisi di accertamento per somme inferiori al predetto importo.
6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 28 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta (*comma 165 dell'art. 1 della L. 296/2006*), con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente Regolamento. (10,00 euro).

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'Imposta Unica Comunale (IUC).

ART. 30
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente almeno 24 ore prima, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - di accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di inizio e fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013 – così come richiamato dall'articolo 7, comma 2 del presente Regolamento Comunale.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale o altre modalità previste dalla legge vigente.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'Imposta Unica Comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% (trenta) dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% (cento) al 200% (duecento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta). Nel caso di incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a) , entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% (cinquanta) al 100% (cento) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00 (cinquanta).
4. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 32 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'Imposta Unica Comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 33 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 30, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 34 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 35
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 36
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nell'art.14 del D.L. 06/12/2011, n. 201 al D.P.R. 27/04/1999, n.158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART.37
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Le modifiche previste agli articoli 2,4,5,6,7,8,12,16,17,18,19,24,27,28,30,31,33,34 e 37 hanno decorrenza dal 1° gennaio 2018.
3. In sede di prima applicazione, le modifiche previste agli articoli 19 e 24 entreranno in vigore il 1° gennaio 2019.
4. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente Regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) CATEGORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA ALLE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

CATEGORIA	DESCRIZIONE
-----------	-------------

- | | |
|----------|---|
| A | Utenze domestiche |
| A.1 | Utenze domestiche con un componente |
| A.2 | Utenze domestiche con due componenti |
| A.3 | Utenze domestiche con tre componenti |
| A.4 | Utenze domestiche con quattro componenti |
| A.5 | Utenze domestiche con cinque componenti |
| A.6 | Utenze domestiche con sei o più componenti |
| B | Utenze non domestiche |
| B.1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| B.2 | Cinematografi e teatri |
| B.3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| B.4 | Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi |
| B.5 | Stabilimenti balneari |
| B.6 | Esposizioni, autosaloni ed attività produttive con avvio al riciclo di residui di lavorazione |
| B.7 | Alberghi con ristorante |
| B.8 | Alberghi senza ristorante |
| B.9 | Case di cura e di riposo |
| B.10 | Ospedali |
| B.11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| B.12 | Banche ed istituti di credito |
| B.13 | Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta ed altri beni durevoli |
| B.14 | Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze |
| B.15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| B.16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| B.17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| B.18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| B.19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| B.20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| B.21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| B.22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| B.23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| B.24 | Bar, caffè, pasticcerie |
| B.25 | Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari |
| B.26 | Plurilicenze alimentari e miste |
| B.27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| B.28 | Ipermercati di generi misti |
| B.29 | Banchi di mercato generi alimentari |
| B.30 | Discoteche, night club |